

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 APRILE 2018, N. 16683: l'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p. non incide sulla misura della confisca

«... il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento di questa Sezione che nella sentenza n. 6607/2017 ha diffusamente argomentato la compatibilità della misura della confisca con l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., giacché la condotta non è punibile, ma è pur sempre contraria al diritto.»



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -

Donatella Galterio

Angelo Matteo Socci

Gianni Filippo Reynaud

Ubalda Macrì - Relatore -

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 3148

PU - 28/11/2017

R.G.N. 22821/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da ██████████ nato a Tito il 24.12.1953,
avverso la sentenza in data 18.11.2016 della Corte d'appello di Potenza,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Raffaella Scutieri, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Potenza con sentenza in data 18.11.2016, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 27.4.2015 ha assolto ██████████ dal reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché, in concorso con altro soggetto, aveva trasportato senza autorizzazione due termosifoni in alluminio, una marmitta, due terminali di marmitta ed altri oggetti di metallo nonché rifiuti pericolosi consistenti in due batterie per automobili, entrambe in disuso, in Pescopagano il 23.1.2013, ritenendo il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

WS

2. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 259, comma 2, d. Lgs. 152/2006. Espone che la Corte territoriale aveva ordinato la confisca dei rifiuti, ma non dell'autocarro, come disposto invece originariamente dal Giudice per le indagini preliminari di Melfi in data 31.1.2013 e confermato successivamente dal Giudice di primo grado. Se la Corte territoriale aveva inteso escludere la confisca del veicolo, ne chiede la restituzione; se, invece, aveva inteso disporre la confisca, eccepisce l'illegittimità della statuizione in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Chiede, laddove ritenuto necessario, di rimettere la questione alle Sezioni unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Nel dispositivo della sentenza impugnata, la Corte territoriale, dopo aver pronunciato l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha disposto la "conferma nel resto" e quindi della confisca del materiale in sequestro nonché dell'autocarro, di cui ha trattato a pag. 2, laddove ha riportato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Non c'è nessun dubbio, pertanto, che oggetto di confisca sia stato il materiale e l'autocarro.

Con riferimento a tale specifico profilo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento di questa Sezione che nella sentenza n. 16607/2017 ha diffusamente argomentato la compatibilità della misura della confisca con l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., giacché la condotta non è punibile, ma è pur sempre contraria al diritto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.





dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 28 novembre 2017.

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri

Il Presidente

Luca Ramacci

